

Regolamento di attuazione dell'art. 57-bis dello Statuto di Ateneo

(Emanato con D.R. n. 3318 dell'08 Novembre 2010)

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento dà attuazione alla disposizione di cui all'art. 57-bis dello Statuto, ai sensi della quale il prolungamento di un anno dei mandati elettivi, di cui all'art. 57 dello stesso Statuto, non produce alcun effetto, restando salva la loro scadenza ordinaria, qualora ne faccia richiesta scritta in tal senso la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di emanazione della modifica statutaria relativa allo stesso art. 57-bis.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. In conformità al carattere generale della disposizione di cui all'art. 57 dello Statuto, che ha riguardo al prolungamento dei mandati in corso di tutti gli organi elettivi, la richiesta volta al mantenimento della loro scadenza ordinaria, ai sensi dell'art. 57-bis, deve avere carattere parimenti generale, investendo le cariche elettive nel loro complesso, non già singole cariche.

Art. 3 – Termine per la richiesta

1. La richiesta volta a rendere inefficace la disposizione relativa al prolungamento dei mandati, di cui all'art. 57, II c., dello Statuto, deve pervenire a pena di inammissibilità entro il termine perentorio di tre mesi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di emanazione della modifica statutaria relativa all'art. 57-bis.

Art. 4 – Quorum per la sottoscrizione della richiesta

1. Ai fini del computo della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, di cui all'art. 57-bis, si ha riguardo al corpo elettorale di più ampia composizione e maggiormente rappresentativo che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Università di Messina, è quello relativo alla elezione del Rettore.

2. Hanno facoltà di sottoscrivere la richiesta, con le modalità di cui all'articolo seguente, tutti coloro che hanno titolo per farlo al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di emanazione della modifica statutaria di cui all'art. 57-bis.

Art. 5 – Modalità di presentazione della richiesta

1. Ciascun avente diritto può presentare la richiesta prevista dall'art. 57-bis dello Statuto sottoscrivendo uno dei moduli di raccolta delle firme, predisposti secondo lo schema allegato al

presente regolamento e diversificati in relazione a ciascuna delle categorie che compongono il corpo elettorale (professori universitari, ricercatori universitari, personale con qualifica dirigenziale, personale tecnico-amministrativo, rappresentanti degli studenti). In tal caso, il richiedente è tenuto a presentarsi presso l'ufficio del funzionario/autenticatore, di cui al comma 4 del presente articolo, nei giorni ed agli orari che saranno resi noti tramite il sito web dell'Ateneo, munito di un valido documento di riconoscimento. La richiesta, debitamente sottoscritta unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ovvero recante firma autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, potrà essere spedita per posta, in busta chiusa, riportando la dicitura “*Richiesta ai sensi dell'art. 57 bis dello Statuto dell'Università degli Studi di Messina*”, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio indicato all'art. 3 del presente regolamento, al seguente indirizzo: Ufficio Procedimenti Elettorali, Settore Affari Generali e Relazioni Sindacali, Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti 1, 98100 Messina. Quanto alla tempestività della richiesta, farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione. Non saranno considerate valide le richieste prive dei requisiti sopraindicati di sottoscrizione e di autentica.

2. Il modulo per la raccolta delle sottoscrizioni deve essere previamente vidimato a cura del Direttore Amministrativo o di un suo delegato, mediante apposizione, su ogni pagina, del luogo, della data, della firma di chi vidima, del suo timbro con la qualifica e del timbro tondo dell' Ateneo. Le richieste pervenute per posta saranno trasmesse all'ufficio del funzionario-verificatore che le registrerà, secondo l'ordine di ricezione e con indicazione del numero e della data di protocollo in entrata, su un distinto modulo, parimenti vidimato secondo le modalità che precedono.

3. Le firme di cui al comma 1 del presente articolo sono apposte in presenza di un soggetto autenticatore che ne attesterà l'autenticità. L'autenticatore, scelto tra i funzionari dell'Ateneo, è nominato con decreto del Direttore Amministrativo con il quale è designato anche un sostituto per il caso di sua assenza e/o impedimento.

4. L'autenticatore, munito degli elenchi contenenti la indicazione dei nominativi e del ruolo di tutti gli aventi diritto alla sottoscrizione della richiesta di cui all'art. 57-bis dello Statuto, previo riconoscimento di ciascun soggetto richiedente, ne raccoglierà la firma sull'apposito modulo di raccolta, annotando anche la data di sottoscrizione e gli estremi del documento di identità di chi la appone. L'autenticatore procederà, quindi, all'autentica con l'indicazione della data in cui avviene, attestata dall'apposizione sul modulo della firma dell'autenticatore, del timbro personale con la qualifica e del timbro tondo dell'Ateneo. L'autenticazione può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve essere indicato anche il numero delle firme contenute nel

foglio. Non è obbligatorio che l'autenticazione delle firme sia fatta in calce al foglio. Se il modulo a fine giornata contiene poche firme, l'autenticatore può procedere all'autentica in calce alle firme presenti sul modulo, sì da poter utilizzare lo spazio restante per la raccolta di altre firme.

Art. 6 – Conteggio

1. Scaduto il termine di tre mesi utile per la presentazione della richiesta di cui all'art. 57-*bis* dello Statuto ed al presente regolamento, la Commissione di cui al comma che segue provvederà, in seduta pubblica, al conteggio delle firme apposte sui moduli e di quelle pervenute per via epistolare, secondo le disposizioni che specificamente regolano il computo dei voti espressi dagli aventi diritto. Sull'esito del conteggio suddetto la Commissione riferisce al Rettore che ne informerà il Senato Accademico.

2. La Commissione di cui al comma precedente è composta da un Preside di Facoltà, che la presiede, un Direttore di Dipartimento o di Centro interdipartimentale, un dirigente amministrativo, uno studente scelto tra i rappresentanti della categoria facente parte degli organi di governo dell'Ateneo o dei Consigli di Facoltà ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, che funge da segretario verbalizzante. Tutti i componenti sono designati dal Senato Accademico.

3. Nel caso in cui il conteggio delle firme apposte sui moduli e delle richieste pervenute per via epistolare raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto all'esercizio della facoltà di richiesta, ai sensi dell'art. 57-*bis* dello Statuto, il Senato Accademico delibererà l'inefficacia del prolungamento dei mandati degli organi elettivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 dello Statuto. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* di cui all'art. 4 del presente regolamento, il Senato Accademico ne prenderà atto, confermando la disposizione sul prolungamento dei mandati degli organi elettivi. Delle suddette delibere è data tempestiva notizia tramite il sito web dell'Ateneo.